

Roma, 2 luglio 2004

Protocollo: 2417

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Rif.:

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane

Alle Dogane

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 - Istruzioni integrative.

Al Dipartimento delle Politiche Fiscali Viale Europa, 242 00144 - ROMA

All'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Viale Europa, 242 00144 - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile, 51 00162 - ROMA

Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario Via Mario Carucci, 131 00143 - ROMA

All'Istituto Nazionale di Statistica Via Cesare Balbo, 16 00184 - ROMA

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato Piazza Sallustio, 21 00187 - ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale Via XX Settembre, 5 00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana Viale dell'Astronomia, 30 00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo Piazza G. Gioacchino Belli, 2 00153 - ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato Via S. Giovanni in Laterano, 152 00184 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica Via Panama, 62 00198 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via XX Settembre, 3 00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali Via Postumia, 3 00198 - ROMA

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza doganale Ufficio di Presidenza Via Traversa, 3 57100 - LIVORNO

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali Via Emilio Cornalia, 19 20124 - MILANO Con la circolare in oggetto sono state disciplinate a livello nazionale le procedure informatiche previste dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione Transito in merito all'obbligo per gli speditori autorizzati, che operano in regime di procedura domiciliata / semplificata al transito, di comunicare per via telematica con l'amministrazione doganale.

Sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni della circolare in parola e delle segnalazioni pervenute dagli uffici territoriali dell'Agenzia e dagli operatori economici, si forniscono alcune precisazioni ed istruzioni integrative.

Il tempo massimo intercorrente tra la ricezione della dichiarazione telematica e quello di invio dell'esito definitivo è determinato in funzione del tempo di intervento dell'ufficio di controllo presso il luogo di partenza delle merci, come registrato sull'archivio delle autorizzazioni del sistema AIDA.

Tale tempo è stato preimpostato con i valori, forniti dalle Direzioni Regionali competenti sui singoli luoghi; in mancanza di segnalazioni in merito si è registrato sull'archivio il tempo standard di 90 minuti; tali valori possono essere all'occorrenza modificati tramite un'apposita funzione da parte degli uffici territoriali preposti; le relative istruzioni in merito formano oggetto di una separata comunicazione.

Inoltre nel caso in cui il file inviato contenga solo dichiarazioni con esito "svincolata", è garantito, <u>nella maggioranza dei casi</u>, l'invio di tale esito definitivo entro il tempo massimo di 5 minuti.

Presso gli uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 02:00 alle ore 24:00, anziché dalle ore 01:00 alle 23:00, come precedentemente indicato con la circolare in oggetto. Presso gli altri uffici il servizio è invece disponibile sino all'ora in cui termina l'operatività dell'ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento – registrato sugli archivi - relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione.

La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è stata determinata dalle Direzioni Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza.

Allo scopo di assicurare la massima correntezza delle operazioni concernenti la spedizione di merci oggetto di scambi intracomunitari, che in ragione dell'attraversamento del territorio della Confederazione Elvetica debbono viaggiare scortate da un documento di transito T2, a decorrere da lunedì 5 luglio p.v, il servizio per la presentazione di tali dichiarazioni telematiche è disponibile presso tutti gli uffici abilitati alle operazioni di specie, dalle ore 02:00 alle 24:00, dal lunedì al venerdì e dalle 02:00 alle 14:00 del sabato.

Nei casi in cui, per qualsiasi causa, il servizio telematico erogato da questa Agenzia venga ad essere interrotto e l'interruzione è prevista o si è effettivamente protratta per una durata superiore ai trenta minuti, gli utenti procedono alle spedizioni secondo la normale procedura domiciliata o semplificata al transito, previo l'invio all'ufficio di controllo della comunicazione della spedizione, nei tempi previsti dal relativo disciplinare di attuazione.